

e scelti tra i rappresentanti di altra istituzione, pubblica o privata, che persegua finalità analoghe a quelle della Fondazione e che intenda collaborare con la medesima.

7.2 I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

7.3 Il Presidente della Fondazione, che presiede il Consiglio di Amministrazione, all'atto dell'insediamento di un nuovo mandato propone la nomina del Segretario Amministrativo - che può essere scelto anche all'interno ovvero all'esterno del Consiglio stesso ed eventualmente retribuito.

7.4 Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario Amministrativo - unitamente al Direttore Generale, se nominato - costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

7.5 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno 3 (tre) volte l'anno - una ogni quadrimestre - e, comunque, entro il 30 (trenta) di aprile e il 31 (trentuno) dicembre per deliberare, rispettivamente, sullo schema di bilancio di esercizio dell'anno precedente e sul bilancio di previsione dell'anno successivo. Il Consiglio si riunirà altresì, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente della Fondazione ovvero lo richieda il Vicepresidente della medesima, un terzo dei suoi componenti o il Presidente dell'Organo di Controllo.

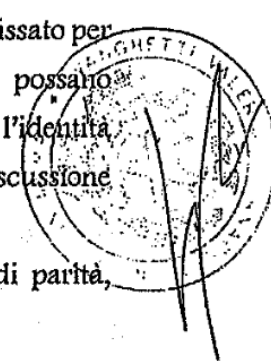
7.6 La convocazione viene fatta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente della Fondazione, con avviso scritto inviato almeno 10 giorni prima della seduta e, in caso di urgenza, a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, due giorni prima.

7.7 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione.

7.8 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.

7.9 In presenza di apposito accordo intervenuto tra i Consiglieri in casi pianificati e giustificati, le sedute del Consiglio sono altresì valide se svolte in video o audio-conferenza purché il Presidente - o, in sua vece, il Vicepresidente - della Fondazione e il segretario verbalizzante siano entrambi presenti nel luogo di convocazione fissato per la seduta e solo ove il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente possano preventivamente accertare - ai fini del regolare svolgimento della riunione - l'identità dei Consiglieri intervenuti, ai quali deve essere consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

7.10 Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'A', 'Be', 'HB', 'L', 'HB', 'S', 'HF', and 'SL'.

7.11 Le deliberazioni constano dai verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario amministrativo - ovvero, in sua assenza, dal segretario verbalizzante scelto, anche all'esterno dell'organo, all'inizio della seduta - trascritti in ordine cronologico su apposito registro, regolarmente bollato, numerato in ogni pagina e vidimato.

7.12 Nel caso in cui, nel corso di un mandato, vengano a mancare uno o più Consiglieri, si procederà alla loro sostituzione ai sensi del 1° comma del presente articolo.

7.13 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione per 3 (tre) volte consecutive determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

7.14 I Consiglieri eventualmente nominati in sostituzione nel corso di un mandato, ai sensi dei precedenti commi 7.12 ed 7.13, decadono dalla carica insieme agli altri, alla scadenza naturale del mandato.

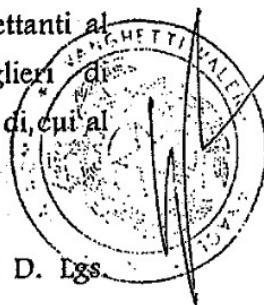
7.15 Qualora, durante un mandato, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio e la sua ricomposizione avviene a norma del presente articolo.

Articolo 8

Poteri del Consiglio di Amministrazione

8.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e, in particolare, provvede a:

- a) attuare gli indirizzi dell'attività della Fondazione, indicati dall'Assemblea dei Fondatori;
- b) predisporre ed approvare il bilancio preventivo;
- c) predisporre il bilancio di esercizio e la relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
- d) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- e) determinare l'attribuzione e la misura delle eventuali indennità spettanti al Presidente e/o al Vicepresidente della Fondazione e/o ai Consiglieri di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge e fermo restando il disposto di cui al comma 4.6 del presente Statuto;
- f) nominare e revocare i componenti del Comitato Scientifico;
- g) nominare l'Organismo di Vigilanza, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001;



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'A', '1/2', 'HB', 'N', 'S', 'RP', and 'H'.

- h) determinare la misura dei compensi per i membri dell'Organo di Controllo e dell'Organismo di Vigilanza;
- i) deliberare le eventuali proposte di modifica del presente Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori;
- j) proporre all'Assemblea dei Fondatori l'estinzione dell'Ente, la designazione del/li liquidatore/i e la devoluzione del patrimonio;
- k) nominare, occorrendo, un Consigliere Delegato ovvero un Direttore Generale, su proposta del Presidente, stabilendone le deleghe, le funzioni, i compiti e la durata dell'incarico, oltre a determinarne la qualifica giuridica del rapporto e la corrispondente retribuzione;
- l) emanare regolamenti per la disciplina interna della Fondazione;
- m) istituire e tenere l'Albo dei Medici, degli Infermieri e degli altri operatori sanitari Volontari della Fondazione;
- n) svolgere tutti gli ulteriori compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione dalla legge e dal presente Statuto.

8.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vicepresidente, a singoli Consiglieri oppure ad un Comitato Esecutivo, disciplinato dal successivo art. 9.

8.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno il Consigliere Delegato per l'attività medico-scientifica della Fondazione, che deve essere scelto tra i componenti competenti per materia.

Articolo 9

Comitato Esecutivo

9.1 Il Comitato Esecutivo, qualora il Consiglio di Amministrazione si avvalga della facoltà di delega prevista dall'art. 8.2 e fermo restando il disposto di cui all'art. 8.3, è composto dal Presidente - e, in sua vece o per delega, dal Vicepresidente - della Fondazione e da 2 Consiglieri nominati dal Consiglio medesimo - compreso il Consigliere Delegato di cui alla lett. k) dell'art. 8.1, se nominato - al proprio interno ed esercita le attribuzioni da questo conferitegli.

9.2 Il Comitato Esecutivo si riunisce di norma una volta al mese e ogni volta che il Vicepresidente della Fondazione lo ritenga opportuno. Gli avvisi di convocazione sono inviati con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne garantisca la ricezione, almeno tre giorni prima della riunione e contengono l'indicazione degli argomenti da trattare.



[Handwritten signatures and initials]

9.10 Alle sedute del Comitato Esecutivo partecipano il Direttore Generale, se nominato, ed il Segretario Amministrativo della Fondazione.

g) assumere, nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva, che dovrà essere convocata entro i 20 (venti) giorni successivi;

h) curare, unitamente agli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;

i) curare, coadiuvato dal Segretario Amministrativo ovvero dal segretario verbalizzante, la redazione dei verbali delle riunioni, da trascrivere in apposito libro.

10.4 Il Presidente può delegare singoli compiti al Vicepresidente, al Consigliere Delegato, se nominato, ovvero ad altri Consiglieri.

10.5 In caso di sua assenza o impedimento temporanei, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente, ai sensi e per gli effetti del successivo art. 11.

Articolo 11

Vicepresidente

11.1 Il Vicepresidente della Fondazione è designato dall'Assemblea dei Fondatori all'atto della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione di propria competenza, ai sensi dell'art. 6, comma 6, lett. a).

11.2 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente della Fondazione in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dal Presidente, in tutte le fattispecie di sua competenza nonché nelle occasioni e negli eventi di natura istituzionale.

11.3 Di fronte a terzi, la firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 12

Organo di Controllo

12.1 L'Organo di Controllo è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea dei Fondatori.

12.2 Tutti i componenti sono scelti tra persone di adeguata professionalità, scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma del codice civile, delle quali almeno il Presidente dovrà essere iscritto al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

12.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto

[Handwritten signatures and initials: Mal, R2, MB, L2, HB, MP, SA]

dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

12.4 L'Organo di Controllo esercita inoltre il controllo contabile sulla Fondazione, nonché compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo 117/2017 e succ. mod. ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo medesimo.

12.5 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

12.6 L'Organo di Controllo resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

12.7 I componenti dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione in cui debbano essere discussi argomenti di valenza economico-finanziaria, ma possono comunque essere invitati anche in occasione delle altre sedute.

Articolo 13

Comitato Scientifico

13.1 Il Comitato Scientifico, istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consigliere Delegato p.t. per l'attività medico-scientifica, è composto da un numero minimo di cinque membri, scelti tra i Medici, gli Infermieri e gli altri operatori sanitari Volontari della Fondazione, iscritti nell'Albo di cui alla lett. l) del comma 1 dell'art. 8.

13.2 Il Presidente del Comitato Scientifico, designato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consigliere Delegato p.t. per l'attività medico-scientifica, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

13.3 Il Comitato Scientifico costituisce l'organo consultivo del Consiglio di Amministrazione su tutti gli argomenti e le questioni di carattere sanitario e/o scientifico di interesse della Fondazione. Esso svolge, inoltre - tenendo costantemente informato il Consiglio di Amministrazione al riguardo - attività di coordinamento e di indirizzo dei Volontari iscritti all'Albo e coopera con istituzioni e società scientifiche



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "RE", "MB", "JW", "VB", "MP", and others.

nazionali ed internazionali operanti nell'ambito delle malformazioni cranio-maxillo-facciali e delle altre branche mediche e chirurgiche connesse.

13.4 Il Comitato Scientifico è convocato per iscritto dal suo Presidente, che lo presiede personalmente, almeno due volte l'anno, per l'organizzazione e lo svolgimento della Giornata dei Volontari, nonché ogni qualvolta devono essere assunti, dagli organi di governo della Fondazione, deliberazioni nelle materie di cui al comma 13.3 del presente articolo.

13.5 Alle sedute del Comitato Scientifico partecipa di diritto il Consigliere Delegato p.t. della Fondazione per l'attività medico-scientifica.

13.6 Spetta al Presidente del Comitato Scientifico informare il Consiglio di Amministrazione in ordine ai pareri consultivi espressi dal Comitato medesimo, ovvero alle determinazioni dallo stesso assunte, rispetto ai Volontari Medici ed Infermieri iscritti all'Albo della Fondazione.

13.7 I pareri adottati dal Comitato Scientifico su richiesta del Consiglio di Amministrazione hanno efficacia vincolante per il Consiglio medesimo.

Articolo 14

Compensi - esclusione - recesso

14.1 Gli incarichi negli organi della Fondazione sono a titolo gratuito, fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

14.2 Ai detentori di cariche istituzionali, fermo restando per quanto disposto dal precedente comma 14.1, spetta esclusivamente il rimborso delle spese sopportate in relazione all'assolvimento dell'incarico.

14.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'attribuzione di un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, ovvero di compensi per il Presidente e/o il Vicepresidente della Fondazione e/o i singoli Consiglieri cui siano stati affidati particolari incarichi, determinandone l'ammontare secondo le modalità e nei limiti consentiti dalle leggi vigenti e, in particolare, di quanto previsto dall'art. 8, commi 1 e 2, nonché dall'art. 14, comma 2 del D. Lgs. 117/2017 e ss. mm..

14.4 Il Presidente, il Vicepresidente o il/i Consigliere/i della Fondazione interessato/i all'attribuzione di un compenso non partecipano al voto in occasione dell'adozione della relativa delibera da parte del Consiglio di Amministrazione.

14.5 Costituiscono, a titolo esemplificativo e non tassativo, cause di revoca dell'incarico ovvero - nei casi giudicati più gravi dall'Assemblea dei Fondatori, senza alcuna possibilità di appello da parte dell'interessato - di espulsione dagli organi della



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page: *Re*, *MB*, *dur*, *12*, *MB*, *SH*, and others.

Fondazione: l'assunzione di incarichi, anche non remunerati, in Enti con finalità concorrenti nei confronti della Fondazione; l'inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, come anche ribaditi dall'art. 6.1; l'inadempimento dell'obbligo di effettuare eventuali contribuzioni e/o conferimenti previsti dal presente Statuto ovvero deliberati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea dei Fondatori; la condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione; il comportamento giudicato incompatibile, anche moralmente, con la permanenza nella Fondazione.

14.6 Nel caso di componenti enti e di persone giuridiche, l'esclusione è automatica nell'ipotesi di estinzione dell'Ente, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie. La ricorrenza di alcuno di tali eventi viene accertata dal Consiglio di Amministrazione.

14.7 I componenti degli organi della Fondazione possono, con almeno 1 mese di preavviso, recedere dalla Fondazione medesima, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

14.8 Coloro che concorrono o hanno concorso alla Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare i diritti sul suo patrimonio.

Articolo 15

Esercizio finanziario

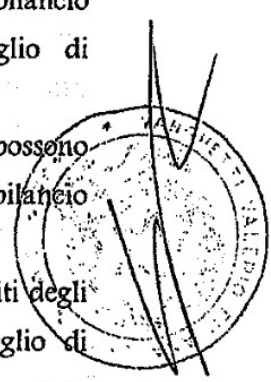
15.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

15.2 Il bilancio di esercizio deve essere redatto secondo i principi richiamati dall'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017 e succ. mod., tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.

15.3 Entro il 30 maggio di ogni anno l'Assemblea dei Fondatori approva bilancio consuntivo dell'anno precedente ed entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

15.4 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato.

15.5 Gli impegni di spesa e le obbligazioni, eventualmente assunti oltre i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere sottoposti alla ratifica dal Consiglio di Amministrazione.



[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'M.B.', 'Jue.', and others.]

Articolo 16

Estinzione

16.1 La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

16.2 La Fondazione si estingue, in tutti i casi previsti dal codice civile, con delibera dell'Assemblea dei Fondatori assunta con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti.

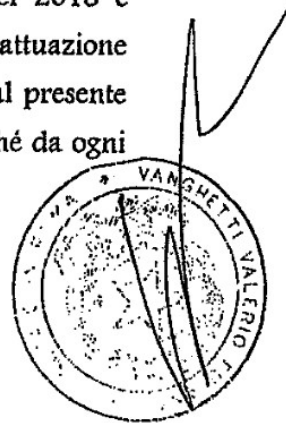
16.3 In caso di estinzione, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti dai liquidatori, in conformità degli scopi della Fondazione ed escluso qualsiasi rimborso, in favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità - sentito l'organismo di controllo istituito ai sensi della legge 662/96 - salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

16.4 Ove l'estinzione dovesse essere deliberata successivamente all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico del Terzo Settore, il patrimonio residuo della Fondazione stessa sarà devoluto a cura dei liquidatori nel rispetto delle indicazioni dell'Assemblea dei Fondatori - previo parere positivo dell'Ufficio Nazionale del Registro Unico del Terzo Settore e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge - ad altro/i Ente/i Filantropico/i del Terzo Settore che persegua/no finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Articolo 17

Norma Finale

17.1 La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dal Decreto Legislativo 460/1997 fino all'atto dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, a far data dal quale sarà disciplinata dal D. Lgs. 117 del 2017 e successive modificazioni, dal Decreto Legislativo n. 105 del 2018 e successive modificazioni, dalle norme del codice civile e delle disposizioni di attuazione del medesimo relative alle Fondazioni - ove compatibili e non derogate dal presente Statuto, ai sensi del 2° comma dell'art. 3 del cit. D. Lgs. 117/2017 - nonché da ogni altra normativa in materia, correlata alle sue attività e settori di attività.



SMILE HOUSE FONDAZIONE ONLUS
STATUTO - Roma, 15.6.2022
Pagina 19 di 19

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'mol', 'RE', 'MB', 'JL', 'AB', 'D.', '4f', and 'Sh']

